SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

TRA

..... con sede in Milano, Piazzale Cadorna, 14 - Capitale Sociale € .....= interamente versato - Registro Società n° .....Tribunale di Milano - C.C.I.A.A. di Milano n° ..... - Partita I.V.A. e Codice Fiscale n....., in seguito denominata "Committente", rappresentata da ..... nato a ..... il ....., che dichiara di essere munito dei necessari poteri per la firma del presente contratto,

E

..... - con sede legale in ..... - Via ..... Capitale Sociale € .....= interamente versato - Canc. Tribunale di ..... - C.C.I.A.A. di ..... n°..... Partita I.V.A. .....;

PREMESSO CHE

- FERROVIENORD S.p.A. intende appaltare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, apparecchiature e accessori di sollevamento e movimentazione carichi;
- all'uopo, la committente con bando pubblicato il ..... ha indetto procedura di selezione ai sensi dell'art.238 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 per l'affidamento dell'appalto;
- l'Appaltatore, nei termini previsti dagli atti di gara, ha presentato la propria offerta;

- ad esito della procedura è risultato che l'Appaltatore ha presentato la migliore offerta ammissibile, in base al criterio di aggiudicazione previsto dalla normativa vigente e dagli atti di gara;

- l'esecuzione della fornitura/servizio oggetto del presente Contratto è stata affidata all'Appaltatore con lettera prot. n°..... del.....;

- la suddetta fornitura sarà finanziata con fondi propri;

- il fornitore ritiene di avere i requisiti tecnici necessari per poter eseguire a regola d'arte la fornitura/servizio richiesta/o dalla Committente, in conformità a quanto pattuito con il contratto;

- il fornitore, a tutti gli effetti di legge e di contratto, dichiara di avere accuratamente visitato i luoghi e le strutture nei quali la fornitura dovrà essere eseguita, di avere assunto tutte le informazioni ritenute utili, e proceduto a tutti i saggi e ricognizioni necessari, di aver preso perfetta conoscenza delle circostanze tutte generali e particolari, che possono e potranno comunque influire sull'esecuzione e sull'andamento dell'appalto, di essere a piena conoscenza della portata e delle caratteristiche dell'appalto, delle difficoltà, delle modalità e delle alee di esecuzione e di aver tenuto conto di tutto quanto sopra, anche in sede di formulazione dell'offerta;

TUTTO CIÒ PREMESSO

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO

QUANTO SEGUE

ART. 1 PREMESSE

Il contenuto delle premesse è parte integrante del Contratto.

ART. 2 DOCUMENTI ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Contratto il "CAPITOLATO GENERALE FORNITURE", CAPITOLATO TECNICO e tutti i documenti ad essi allegati o negli stessi richiamati.

ART. 3 OGGETTO

Il Committente conferisce in appalto all'Appaltatore, che accetta, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, apparecchiature e accessori di sollevamento e movimentazione carichi; secondo le specifiche tecniche contenute nel Capitolato Tecnico e negli allegati in esso richiamati.

ART. 4 IMPORTO E DURATA DELL'APPALTO

L'importo a corpo dell'appalto per l'attività di manutenzione ordinaria , al netto del ribasso del .....% (..... virgola ..... per cento) offerto dall'Impresa, è di € .....= (Euro .....) IVA esclusa

L'importo a misura dell'appalto per l'attività di manutenzione straordinaria è di € 30.000,00 IVA esclusa

L'importo complessivo dell'appalto è di € .....(euro.....) IVA esclusa oltre € 132,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

La durata del contratto è di 3 anni dalla data di firma dal verbale di consegna del servizio.

Le parti si danno reciprocamente atto che, fino alla concorrenza di tale importo, aumentabile o diminuibile fino ad una percentuale massima del 20% (venti per cento), la Committente avrà diritto di chiedere

l'esecuzione di prestazioni rientranti nell'oggetto alle medesime condizioni contrattuali.

Il corrispettivo verrà contabilizzato per la parte a canone mensilmente e per la parte misura applicando ai costi unitari , la percentuale di ribasso, pari al ……%, offerta in sede di gara.

ART. 4. BIS OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E CALUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI STESSI.

1. Al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto, l'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 e s.i. e m., che dichiara di conoscere esattamente.

2. L'appaltatore è tenuto altresì (i) a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, art. 3, L. n. 136/2010 entro sette giorni dalla loro accensione o, in caso di conti già esistenti, dalla prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, (ii) a comunicare entro lo stesso termine le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi (iii) a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (iv) ad indicare nei documenti fiscali e di contabilità il Codice Identificativo di Gara (CIG) ……

3. Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8, L. n. 136/2010 in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti inidonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. L'appaltatore è tenuto -a pena di nullità assoluta del contratto- ad inserire e far inserire negli eventuali contratti di subfornitura e in tutti gli altri subcontratti stipulati nell'ambito della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla fornitura di cui al comma 1, art. 3 L. n. 136/2010 un'apposita clausola con la quale il subfornitore e/o ciascun subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi previsti nella citata legge n. 136/2010.

5. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo deve informare immediatamente la Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Committente.

ART. 5 COLLAUDO

Salvo quanto è previsto nel capitolato Generale forniture il collaudo verrà eseguito alla presenza dei tecnici della committente in osservanza alle documentazioni di riferimento (Specifiche Tecniche, disegni, ecc.) e con le modalità disciplinate in tali documenti.

ART. 6 PAGAMENTI

Il Committente dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione della fornitura affidata, procederà alla corresponsione del corrispettivo …… ai sensi dell'art.4 del presente atto.

Tutti i compensi spettanti all'Impresa saranno corrisposti alla stessa, a seguito dell'emissione di fattura, con pagamento a 90 giorni fine mese data fattura mediante bonifico bancario come da indicazioni dell'Impresa.

La fattura dovrà essere analiticamente dettagliata. In essa dovranno essere indicate quantità e tipologia delle prestazioni eseguite e sarà compilata sulla base dei prezzi unitari.

ART. 7 DEPOSITO CAUZIONALE

L'Impresa, a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto, ha effettuato il deposito cauzionale di Euro ……..,..= (Euro ……./..) per mezzo della polizza assicurativa/ fideiussione bancaria n. …… emessa/costituita da .. recante:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del cod. civ.;

c) l'operatività della garanzia medesima, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della committente;

d) la clausola che prevede la validità della garanzia stessa sino alla comunicazione di svincolo da parte di ……..

La garanzia potrà essere svincolata solo previo nulla osta scritto di FERROVIENORD

Nei casi in cui, durante il rapporto contrattuale, la committente escuta la fideiussione ovvero incameri la cauzione prestata l'Impresa è obbligata a reintegrare la garanzia prestata entro e non oltre 7 giorni dalla richiesta di escussione ovvero di incasso. In caso di inottemperanza all'obbligo di reintegrazione, la committente si potrà rivalere sui corrispettivi dovuti all'Impresa, se del caso, opponendo in compensazione le somme dovute a titolo di fideiussione.

ART.8 RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA PER DANNI ED INFORTUNI - ASSICURAZIONE

1. L'Impresa assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero e mallevadoria della committente, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone e alle cose dei suoi dipendenti, della committente e suoi aventi causa, a terzi ed ai loro beni, in dipendenza e/o in connessione, diretta e/o indiretta, dell'esecuzione del servizio appaltato, a meno che non provi che detto evento dannoso imprevisto ed imprevedibile non poteva essere dall'Impresa assolutamente evitato.

2. Si conviene espressamente che per ogni eventuale giudizio promosso da terzi nei confronti della committente, l'Impresa, svolgendo a sue spese ogni opportuna azione, dovrà totalmente sollevare e tenere indenne la committente da ogni pretesa e/o coinvolgimento in dipendenza dell'appalto e/o del mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

3. L'Impresa si impegna inoltre a rimborsare, a semplice richiesta, tutte le somme che la committente dovesse pagare a terzi per i giudizi di cui sopra.

4. L'Impresa si è cautelata dal rischio della responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi i dipendenti e i rappresentanti della committente, con la polizza n.....stipulata con ....., con un massimale per anno e per sinistro non inferiore a € .....=(.....) espressamente dedicato con i seguenti sottolimiti:

- non inferiore a € .....=(EURO...../00) per persona,

- non inferiore a € .....= (EURO...../00) per danni alle cose;
- non inferiore a € .....= (.....) per ogni persona, deceduta o che abbia subito lesioni personali per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro,

5. Ogni ulteriore risarcimento dei danni non coperto dalla detta polizza assicurativa sopra menzionate rimane ad esclusivo carico dell'Impresa.
6. Tutte le polizze dovranno espressamente prevedere l'esclusione del diritto di rivalsa nei confronti della committente, in special modo per tutte le somme corrisposte nelle eventualità di risarcimenti rimborsati ovvero non coperti da Assicurazione INAIL.
7. È facoltà della committente ordinare all'Impresa di riparare a cura e spese di quest'ultima, i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra impresa, addebitando l'importo corrispondente, aumentato del 20% (venti per cento) a titolo di spese generali, nel primo pagamento.

ART 9 PERSONALE IN SERVIZIO

1. L'appaltatore si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle prestazioni relative all'appalto in oggetto, e per tutta la durata del contratto, un numero di operatori adeguato alle esigenze del servizio, fatte salve le condizioni legate alla sicurezza sui luoghi di lavoro (che vietano la presenza di un unico operatore per determinate operazioni); gli operatori devono disporre delle competenze adeguate per poter svolgere le operazioni indicate nei precedenti articoli ed in particolare comprovata esperienza nella conduzione degli impianti e nella

gestione elettromeccanica delle apparecchiature; l'Appaltatore dovrà inoltre nominare fra i propri dipendenti un responsabile tecnico per la verifica degli impianti e dell'organizzazione di tutto il personale addetto, con esperienza professionale nel settore specifico di almeno 3 anni.

2. In ogni caso la quantità e la capacità minima degli operatori impiegati deve essere:
   a) n.1 operaio specializzato;
   b) n.1 operaio specializzato elettromeccanico;
3. Tutto il personale adibito al servizio deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo sanitario, socio-sanitario, assistenziale che sulle norme di sicurezza e prevenzione in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
4. Prima della stipula del contratto e, in ogni caso, prima dell'avvio del servizio l'appaltatore comunica l'elenco nominativo del personale indicato al precedente comma 1, che presta servizio con l'indicazione per esteso della loro qualifica funzionale. Nel verbale di consegna del servizio viene dato atto dell'adempimento di tale obbligo contrattuale.
5. Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, comporta la decadenza dall'aggiudicazione o la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 30, comma 1, lett. m).
6. Eventuali sostituzioni di personale durante la gestione del servizio devono essere motivate ed autorizzate preventivamente.

7. L'appaltatore si obbliga a dotare a proprie spese e sotto la propria responsabilità il personale di un cartellino identificativo, contenente le generalità, la fotografia e la qualifica.
9. L'appaltatore è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando l'ente da ogni responsabilità conseguente, senza eccezione alcuna.
10. In caso di sciopero del personale impegnato nell'esecuzione del servizio, il preavviso dovrà essere dato all'Ufficio dell'appaltante dall'appaltatore mediante comunicazione anche via fax 5 giorni prima della data stabilita per lo sciopero. In caso di mancato o ritardato preavviso l'ente applicherà la penale prevista dal presente capitolato.

ART. 10. ONERI PARTICOLARI

Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle leggi e regolamenti sulla tutela sociale, protezione, assicurazione ed assistenza ai lavoratori, igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni, nonché presta sin d'ora il consenso per l'accesso ad eventuali verifiche da parte di ..... In tal senso, l'Impresa si assume fin da ora la responsabilità di eventuali violazioni, esonerando Ferrovienord a qualsiasi titolo.

Ferrovienord si riserva la facoltà di effettuare tutti gli eventuali accertamenti che riterrà opportuni, per assicurarsi che da parte del Fornitore siano attuati nei confronti dei propri dipendenti, impiegati nelle prestazioni del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla categoria e nella località in cui si svolgono gli interventi, nonché

condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.

ART.11. ACCERTAMENTI E CONTROLLI

La Committente eseguirà i controlli circa la tutela ed il trattamento normativo ed economico del personale dell'Impresa, indipendentemente da quelli di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Responsabile della gestione del Contratto, per conto della Committente, è il Sig. ……

Responsabile della gestione del Contratto, per conto dell'Impresa, è il Sig. …… con ufficio in ……

Eventuali variazioni dovranno essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata.

Le violazioni degli obblighi che fanno carico all'Impresa a norma di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali, o comunque gli inadempimenti o ritardi nello svolgimento delle prestazioni, saranno contestati al rappresentante dell'Impresa, responsabile del servizio, per iscritto.

Resta comunque inteso che, nei casi suddetti, i termini di tempo concessi all'Impresa decorreranno dalla data della consegna diretta o dell'invio del fax/raccomandata e non dalla data di ricevimento della contestazione.

L'Impresa dovrà far pervenire, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla

comunicazione notificata al suo rappresentante, le proprie controdeduzioni. Decorso detto termine, la Committente applicherà le penali previste nel Contratto oppure assumerà le iniziative più opportune.

ART.12. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Costituiscono cause di forza maggiore, ai fini dell'eventuale sospensione del Servizio, gli eventi determinativi di una situazione temporanea di impossibilità per l'Aggiudicataria di esecuzione dell'appalto, derivante da causa non imputabile all'Aggiudicataria e che esso non avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.

Gli scioperi saranno considerati eventi di forza maggiore, agli effetti del presente articolo, se aventi carattere regionale o nazionale.

L'insorgere e il cessare di tali eventi dovranno essere comunicati a cura dell'Aggiudicataria alla Società mediante lettera raccomandata entro 24 (ventiquattro) ore dal loro verificarsi.

Qualora le suddette cause dovessero protrarsi per un periodo superiore a 3 (tre) mesi, il Contratto sarà risolto di diritto non appena una delle Parti dichiari all'altra l'intenzione di avvalersi della presente clausola.

In ogni caso, l'Aggiudicataria è tenuta a fare quanto ragionevolmente possibile per consentire la sollecita rimozione degli impedimenti o comunque per attenuarne le conseguenze.

ART. 13 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

A tutti gli effetti del Contratto, l'Appaltatore dichiara il proprio domicilio in …… (……) Via ……, con l'intesa che ove dovesse venire a mancare, lo stesso si intenderà trasferito presso il

municipio di Milano.

ART. 14 FORO

Per eventuali controversie le Parti terranno esclusivamente competente il Foro di Milano.

ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati personali, individuabili a norma del D. LGS. n. 196/2003, dei quali verranno in possesso in ragione dell'esecuzione del Contratto, verranno trattati esclusivamente a fini contrattuali.

Milano, lì

IL COMMITTENTE ***L'APPALTATORE***

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1341 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara espressamente di conoscere e approvare gli Artt. 1, 4,4 bis e 9, 10 del contratto e gli articoli 3, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 e 30 del CAPITOLATO GENERALE FORNITURE/SERVIZI.

L'APPALTATORE